



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO DI DATI A CARATTERE PERSONALE, FATTO A STRASBURGO IL 10 OTTOBRE 2018

Art. 21 (Protocollo)

1 Il Titolo dell'articolo 13 della Convenzione (nuovo articolo 16) e' sostituito dal seguente: "Articolo 16 - Designazione delle autorita' di controllo". 2 Il paragrafo 1 dell'articolo 13 della Convenzione (nuovo articolo 16) e' sostituito dal seguente: "1 Le Parti convengono di cooperare e di rendersi reciprocamente assistenza al fine di attuare la presente Convenzione." 3 Il paragrafo 2 dell'articolo 13 della Convenzione (nuovo articolo 16) e' sostituito dal seguente: "2 A tal fine: a ciascuna Parte designa una o piu' autorita' di controllo ai sensi dell'articolo 15 della presente Convenzione, il nome e l'indirizzo di ciascuna delle quali deve essere comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa; b ciascuna delle Parti che ha designato piu' di una autorita' di controllo specifica la competenza di ciascuna autorita' nella sua comunicazione di cui alla precedente lettera." 4 Il paragrafo 3 dell'articolo 13 della Convenzione (nuovo articolo 16) e' soppresso.

Versione in vigore dal 10 maggio 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018
Estremi	Legge 22 aprile 2021, n. 60
Partizione	Protocollo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-60-2021/protocollo-art-21>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it